

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 4 del 30 Gennaio 2013_

Approvazione dello schema di convenzione con la Provincia di Modena per l'effettuazione delle attività istruttorie, di concessione e liquidazione delle domande di contributo

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", assunte le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 stabilisce che il Commissario delegato possa riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la

ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà, ivi compresi contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari o a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Viste altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 15 ottobre 2012, recante "Disposizioni per il coordinamento delle attività del Commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle Strutture della Giunta regionale";
- la Legge regionale n. 43 del 2001, recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate le Ordinanze del Commissario delegato:

- n. 1 dell'8 giugno 2012 "Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo";
- n. 31 del 30 agosto 2012 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";
- n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" ed in particolare l'articolo 3 "Soggetto Incaricato dell'istruttoria SII" con il quale si dispone che l'istruttoria delle domande è effettuata da una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (di seguito SII) istituita e nominata dal Commissario Delegato che ne individua altresì l'articolazione funzionale e la sua composizione;

- n. 64 del 29 ottobre 2012 "Modifiche all'Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012". Aggiornamento del termine di presentazione delle domande;
- n. 74 del 14 novembre 2012 "Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012". Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/20012;
- n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto incaricato dell'istruttoria SII" ed in particolare:
 - o il punto 9 in cui si prevede la sottoscrizione di apposita convenzione con la Provincia di Modena, per le attività istruttorie, di concessione e liquidazione dei contributi afferenti le aziende agricole di Modena e Reggio Emilia;
 - o il punto 10 con il quale si individua nella società regionale in house Ervet SpA, la società che svolgerà compiti di assistenza tecnica al SII; in particolare per l'attività di segreteria tecnica organizzativa, individuazione degli esperti e supporto all'attività dei Nuclei di valutazione, monitoraggio della spesa;
 - o il punto 11 con il quale si individua nella società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) del Ministero dello Sviluppo Economico, la società che svolgerà le attività afferenti alle Procedure "Istruttoria, concessione, liquidazione" nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo;
 - o il punto 12 con il quale si stabilisce che i rapporti con Ervet SpA ed Invitalia saranno oggetto di convenzioni adottate con successivi provvedimenti;

VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

RITENUTO, pertanto, necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, considerate le finalità cui rispondono gli interventi di cui all'allegato 1 che impongono di procedere in via d'urgenza;

DISPONE

- 1. di stipulare con la Provincia di Modena apposita convenzione per l'effettuazione delle attività istruttorie, di concessione e liquidazione delle domande di contributo a valere sul D.L. n. 74/2012, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di prevedere che gli oneri connessi all'effettuazione delle attività previste dalla convenzione stipulata secondo lo schema approvato dalla presente ordinanza, pari a 20.000 euro per l'annualità 2013 eventualmente rinnovabili, trovino copertura nell'ambito delle risorse assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 74/2012, come convertito con la Legge 122/2012 e comunque nei limiti di cui all'art. 3, comma 6, dell'Ordinanza n. 57/2012;
- 3. di dichiarare la presente Ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l'invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994;
- 4. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT).

Bologna, 30 Gennaio 2013

Vasco Frrani

ALLEGATO 1

SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMMISSARIO DELEGATO E LA PROVINCIA DI MODENA PER LA GESTIONE DELLE FASI DI "ISTRUTTORIA, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE" DEI PROCEDIMENTI DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE DI CUI ALL'ORDINANZA N. 57/2012

L'an	nno duemiladodici, il giorno il mese presso la sede
	tra:
-	Il Commissario Delegato, in persona del Presidente della Regione Emilia- Romagna Vasco Errani
-	La Provincia di Modena, con sede in, in persona del legale rappresentante Signor autorizzato a quanto infra con deliberazione
	n del, dichiarata immediatamente eseguibile;
	Premesse:

Il sisma che ha colpito le popolazioni di 6 province italiane, di cui 4 in Emilia-Romagna, nel maggio 2012 si è contraddistinto da altri fenomeni simili accaduti in Italia per avere interessato un'area molto estesa, fortemente popolata (circa ottocentomila persone) e con una concentrazione significativa di imprese industriali, terziarie ed agricole. Il valore aggiunto dell'area colpita rappresenta quasi il 16% del totale regionale ed il complesso delle esportazioni incide per quasi il 25% del totale delle esportazioni regionali.

L'area si distingue inoltre per la presenza di un numero molto importante di imprese agricole con una SAU complessiva pari al 20.2% del totale regionale. Nei primi mesi dopo il sisma è stata condotta una prima valutazione dei danni subiti dalla popolazione e dalle imprese della regione, anche allo scopo di attivare i finanziamenti per il Fondo di solidarietà dell'unione europea. Nel complesso i danni contabilizzati in regione sono pari a 12.2 Miliardi di euro, di cui circa 11.5 per danni diretti e 0.6 miliardi di euro per costi collegati all'emergenza.

La perdita di valore aggiunto ipotizzabile per l'area è di 3,064 milioni di Euro, la maggior parte del quale concentrata sui comuni prossimi ai due epicentri, con un ampio interessamento della Provincia di Modena.

Per far fronte a questi ingenti danni e allo scopo di favorire la ripresa di un'area così significativa dal punto di vista economica, a valle dei provvedimenti nazionali che finanziavano le spese per la ricostruzione (in particolare il D.L. n. 74/2012), il Commissario delegato ha provveduto ad emanare una specifica Ordinanza (ord.

57/2012) che stabilisce i criteri e le condizioni necessarie per il finanziamento delle imprese che hanno subito danni a causa del sisma. Nell'Ordinanza si prevede la costituzione di uno specifico Soggetto Incaricato dell'Istruttoria, cioè della struttura incaricata di valutare le domande di contributo, avvenuta con l'Ordinanza n. 75/2012 che prevede tra l'altro un'articolazione per aree di intervento e l'avvalimento della Provincia di Modena per gli investimenti nelle aziende agricole delle province di Modena e Reggio-Emilia, per un indotto stimato di circa 4000 domande di aiuto;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

- 1. Il Commissario delegato affida alla Provincia di Modena le attività di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi alle aziende agricole dei territori della Provincia di Modena e Reggio Emilia di cui al D.L. n. 74/2012, secondo le condizioni e modalità definite nelle Ordinanze n. 57/2012, n. 74/2012 e n. 75/2012 ed in ogni ulteriore disposizione attuativa, anche successiva alla sottoscrizione della presente convenzione.
- 2. Alla Provincia di Modena compete pertanto l'individuazione della struttura preposta alle attività, presieduta dal direttore dell'Area Economia a cui è attribuita la funzione di responsabile del procedimento e di presidente del Nucleo di valutazione e la determinazione delle ulteriori risorse umane e funzionali adeguate ed idonee all'esercizio delle attività affidate.
- 3. Alla Struttura, di cui al comma 2, saranno assegnate risorse umane di Invitalia che si occuperanno della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" e di Ervet, acquisite attraverso specifiche convenzioni, ed individuate in accordo con il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunisticovenatorie cui compete il coordinamento dell'Area "Agricoltura Agroindustria".

Art. 2

Compiti e funzioni della Struttura

1. Al responsabile della Struttura compete il presidio dell'intero iter procedimentale di ciascuna domanda dalla fase preliminare di ammissibilità di tipo formale alla fase di liquidazione del contributo spettante, nonché la predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari, ivi compresa ogni comunicazione alle imprese richiedenti ed ogni adempimento previsto dalla legge n. 241/90.

- 2. Il responsabile della Struttura ha autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati.
- 3. L'istruttoria e tutte le comunicazioni alle imprese saranno effettuate con l'ausilio del software dedicato e secondo le modalità e la tempistica prevista dalle Ordinanze e dalle "Linee Guida".

Art. 3

Oneri e rapporti finanziari

1. Gli oneri sostenuti dalla Provincia per le spese di personale e di utenza sono quantificati in via presuntiva in Euro 20.000 annui e versati in due soluzioni, a cadenza semestrale.

Art. 4

Rapporti con la Regione

- 1. Al fine di garantire un efficace coordinamento procedurale, il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie ed il direttore dell'Area Economia definiranno il flusso operativo per la gestione delle domande e delle unità lavorative impegnate.
- 2. In fase attuativa, il direttore dell'Area Economia relazionerà al Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie sullo stato di avanzamento dei procedimenti.
- 3. Il direttore dell'Area Economia garantirà la partecipazione alle riunioni di coordinamento convocate dal Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie al fine di raccordare le attività e la risoluzione omogenea di problematiche evidenziate dalle strutture che fanno capo all'Area "Agricoltura-Agroindustria".

Art. 5

Garanzie e responsabilità

1. La Provincia di Modena, attraverso la struttura individuata ed il relativo responsabile, è garante e responsabile delle attività, sotto ogni aspetto, nei confronti dei terzi, per i propri impegni, competenze, oneri, obblighi espressamente attribuiti o desumibili dalla presente convenzione e dalle ordinanze del Commissario delegato.

Art. 6

Pubblicità della convenzione

- 1. Alla presente convenzione deve essere assicurata ampia pubblicità.
- 2. Copia della convenzione deve inoltre essere tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 7

Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle Ordinanze attuative emanate dal Commissario delegato, nonché alle norme in materia di procedimento.

Art. 8

Responsabile Esterno del trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 960/2005, la Regione designa la Provincia di Modena responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati nella realizzazione delle attività affidate con la presente convenzione.

Art. 9

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, anche in relazione a difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, è demandata a foro di Bologna.

Art. 10

Durata

1.	La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e
	comprende tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa e dalle ordinanze
	attuative fino alla data del 31 dicembre 2015 e comunque fino alla conclusione
	di tutti i procedimenti.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione
Città Data
Letto, confermato e sottoscritto.
II Commissario Delegato
Per la Provincia Di Modena